

COME SMALTIRE TONER E CARTUCCE ESAUSTI?

Tutti i soggetti con partita Iva sono obbligati allo smaltimento dei rifiuti ed hanno obbligo di dimostrarne l'avvenuta distruzione (Decreto Ronchi) (D.Lgs 152/06 e 205/10 e successivi). La legge prevede che il **produttore** del rifiuto sia **responsabile per tutto il ciclo di smaltimento toner**, che inizia dal momento in cui viene sostituito e finisce nel momento in cui si ha la prova documentata del suo corretto smaltimento.

Anche nel caso in cui le apparecchiature di stampa risultassero noleggiate e quindi non di proprietà, l'Art. 183 del D.Lgs suddetto specifica che il soggetto giuridico è da considerarsi **colui che produce il rifiuto**.

COME DEVONO COMPORTARSI LE AZIENDE?

Le aziende sono tenute a stoccare in appositi contenitori toner e cartucce di stampa esausti per un **massimo temporale di 12 mesi oltre al quale sono obbligati ad affidare i rifiuti ad azienda specializzata che provvederà al trasporto e allo smaltimento**. L'azienda addetta al trasporto e smaltimento dei rifiuti fornirà un apposito formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.) che attesterà la presa in carico dei materiali ed un secondo documento (quarta copia del formulario) entro 90 giorni, a certificarne l'avvenuto corretto smaltimento.

L'azienda committente avrà l'obbligo di conservare quest'ultimo per 5 anni a dimostrazione della correttezza del processo avvenuto.

Non è possibile riconsegnare le cartucce o i toner all'azienda da cui sono stati comprati a meno che questa non sia un gestore autorizzato allo smaltimento iscritto all'albo e con regolare autorizzazione della regione.

ILLECITI

Qualora gli organi competenti dovessero riscontrare irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, le aziende rischiano una pena pecuniaria che può variare da 2.000 a 15.000€ e sanzioni amministrative che, in caso di reato comprovato, possono anche trasformarsi in sanzioni penali a carico dell'amministratore delegato o titolare dell'azienda.